

**COMUNE VILLANOVA
D'ASTI
(Provincia di ASTI)**

**REGOLAMENTO
per la ripartizione dell'incentivo
di cui all'art. 93, c. 7-ter
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163**

Articolo 1
OBIETTIVI E FINALITA'

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 93 c. 7-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni - di seguito denominato «*codice*» -, definisce i criteri e le modalità di ripartizione dei compensi incentivanti nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno all'ente.
2. In caso di appalti misti, l'incentivo è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività ed è corrisposto tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni svolte.

Articolo 2
CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 93 c. 7-bis del codice sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dal codice.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo..
4. Restano escluse dall'attribuzione dell'incentivo, ai sensi dell'art. 93 c. 7-ter, le attività di manutenzione ordinaria.

Articolo 3
COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DELL'INCENTIVO

1. A valere sugli stanziamenti del bilancio della Stazione Appaltante previsti per la realizzazione della singola opera o lavoro viene destinato un fondo per la progettazione e l'innovazione non superiore al 2% dell'importo netto posto a base di gara.

2. L'80% per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascun opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa del personale ed adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione dei vari livelli di progettazione, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. L'importo dell'incentivo, comprensivo anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara al netto dell'I.V.A. e non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
5. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Articolo 4

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli affidamenti delle attività di cui all'articolo 2 sono effettuati con provvedimento del Funzionario Responsabile del Settore competente, garantendo, laddove possibile, un'opportuna rotazione. Il provvedimento riporta le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite al successivo articolo 5, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità e dell'entità dell'opera e della natura delle attività.
2. Lo stesso Responsabile del Settore può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso Responsabile del Settore verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti assegnati a ciascuno.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile del procedimento;

- b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 90, C. 4, e 253 c. 16 codice, assumono la responsabilità professionale del progetto sottoscrivendo i relativi elaborati;
 - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
 - d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - f) i collaboratori tecnici che, pur non sottoscrivendo il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, sottoscrivendoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 - g) l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non sottoscrivendo il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del Responsabile del Settore individuato ai sensi dell'art. 5, c. 1, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.
5. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario; tuttavia le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal CCNL, solo se preventivamente autorizzate dal Responsabile del Settore e secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con altra disposizione da parte dell'ente.

Articolo 5

RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. La ripartizione dell'incentivo è operata con provvedimento del Responsabile del Settore competente, previa individuazione delle percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nei commi successivi e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità e dell'entità dell'opera e della natura delle attività, secondo quanto precisato dal precedente articolo 4.
2. Per progetti di importo a base di gara inferiore alla soglia comunitaria lavori l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6% (pari all'80% del 2%) delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione (pari al 2%) secondo la seguente ripartizione:
 - a) il responsabile del procedimento: 15%;
 - b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti previsti dal codice assumono la responsabilità professionale del progetto sottoscrivendo

- i relativi elaborati, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, i collaboratori tecnici che, pur non sottoscrivendo il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, sottoscrivendoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: 40%;
- c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: 35%;
- d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: 5%;
- e) l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non sottoscrivendo il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: 5%.
3. Per progetti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria lavori l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,52% (pari all'80% dell'1,9%) delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione (pari all'1,9%), secondo la ripartizione del comma 2.

Articolo 6

INCARICHI INTERI O PARZIALI

1. Posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progettazione, Il compenso incentivante per la redazione di progetti sarà determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, nonché dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto con incarichi congiunti a tecnici esterni.
2. Progettazioni redatte interamente dal personale interno (40% dell'importo di cui al comma 2 art. 5):
 - a) progetto preliminare 25%;
 - b) progetto definitivo 50%;
 - c) progetto esecutivo 20%
 - d) progetto strutture, impianti, rel. geotecniche, ecc. 2,5 %
 - e) piano di sicurezza 2,5%

Totale 100% percentuale dell'incentivo attribuita al personale che ha partecipato alla
progettazione

- Qualora il Responsabile del Procedimento ritenga necessario o strettamente opportuno, in relazione alla tipologia e/o alla dimensione del lavoro o dell'opera, unificare due o tre livelli di progettazione l'importo dell'incentivo viene attribuito per intero al 100%.
3. Qualora l'incarico di progettazione, di direzione lavori o di collaudo sia conferito ad un gruppo, l'importo dell'incentivo verrà determinato proporzionalmente all'impegno di ciascun componente in base all'effettiva partecipazione all'attività e del contributo effettivamente prestato secondo criteri di responsabilità, impegno e professionalità valutato dal responsabile del Settore.

4. Qualora alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà determinato proporzionalmente all'impegno del personale interno valutato dal Funzionario responsabile del settore competente. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno entra a far parte delle economie di spesa.
5. Nell'ipotesi di mancanza di collaboratori tecnici e/o di collaboratori non tecnici, le relative somme vanno ripartite in parti uguali a favore del personale del Settore che ha operato per lo specifico progetto.
6. Qualora il Responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore della sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.
7. Sono escluse dall'incentivazione disciplinata dal presente Regolamento e, pertanto, non devono essere portate in detrazione nella determinazione dell'incentivo, qualora svolte esternamente, le seguenti prestazioni, che sono quindi a carico dell'Ente: studi ed indagini di natura specialistica, indagini geologiche, sondaggi, pratiche catastali e patrimoniali, rilievi topografici ed architettonici, studi specialistici e particolari propedeutici al progetto (valutazioni ambientali, analisi di laboratorio, ecc.).

Articolo 7

TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento del Responsabile del Settore di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto: i termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico; i termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo/regolare esecuzione coincidono con quelli previsti dalle norme e/o dal capitolato speciale d'appalto.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione dei soggetti e delle strutture interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Articolo 8

PENALITA' PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'art. 132 comma 1 lettera e) del codice, al responsabile del procedimento nonché ai sottoscrittori del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'ente procederà al recupero delle somme erogate.

2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi contrattuali nell'esecuzione dei lavori, per fatti imputabili al personale incaricato della direzione lavori e/o del coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, con provvedimento del Responsabile del Settore verrà applicata una penale di riduzione dell'incentivo della prestazione parziale ritenuta responsabile fino ad un massimo del 10%.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti previsti dagli articoli 158 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e dall'articolo 132, comma 1 lettere a), b), c), d) e comma 3 secondo periodo, del codice, così come non sono computati gli incrementi dei costi derivanti da perizie di variante suppletive redatte in applicazione dell'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) e comma 3 secondo periodo, del codice.

Articolo 9

PAGAMENTO DEL COMPENSO

1. La liquidazione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del Settore competente, previo accertamento positivo dell'attività svolta dall'interessato.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico individuale complessivo annuo lordo.

Articolo 10

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento si applica per le opere pubbliche o lavori, la cui progettazione sia stata approvata successivamente al 18/08/2014, data di entrata in vigore degli artt. 13 e 13 bis della L. 114/14 e a quelli precedenti non avendo adottato un regolamento in materia.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al codice e al regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.